



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 25

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

98^a seduta: giovedì 20 giugno 2019

Presidenza del presidente OSTELLARI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1200) *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, approvato dalla Camera dei deputati

(174) *GINETTI ed altri. – Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati*

(229) *GINETTI ed altri. – Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-septies e dall'articolo 612-bis del codice penale*

(295) *GIAMMANCO ed altri. – Modifica dell'articolo 609-septies del codice penale in materia di querela della persona offesa*

per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater del medesimo codice

(335) *BERTACCO ed altri. – Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti*

(548) *FEDELI ed altri. – Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne*

(662) *PUCCIARELLI ed altri. – Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 11
* GRASSO (<i>Misto-LeU</i>)	7
VALENTE (<i>PD</i>)	3
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	12

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1200) *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, approvato dalla Camera dei deputati

(174) *GINETTI ed altri. – Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati*

(229) *GINETTI ed altri. – Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-septies e dall'articolo 612-bis del codice penale*

(295) *GIAMMANCO ed altri. – Modifica dell'articolo 609-septies del codice penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater del medesimo codice*

(335) *BERTACCO ed altri. – Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti*

(548) *FEDELI ed altri. – Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne*

(662) *PUCCIARELLI ed altri. – Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1200, già approvato dalla Camera dei deputati, 174, 229, 295, 335, 548 e 662, sospesa nella seduta dell'11 giugno.

Informo i colleghi che sono stati presentati 99 emendamenti e due ordini del giorno, che sono in distribuzione e che saranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

VALENTE (PD). Signor Presidente, vorrei procedere ad una illustrazione generale degli emendamenti presentati sugli articoli del disegno di legge n. 1200.

Oggi, in questa circostanza, mi sento di rivolgere un appello alle forze di maggioranza e ovviamente al Governo qui presente a non chiudersi alle modifiche che vorremmo fossero accolte. Infatti, questo provvedimento è per noi molto importante perché affronta il tema della violenza di genere con un approccio globale. I contributi alla discussione sono stati numerosi e rilevanti; da più parti sono giunte osservazioni sul merito del provvedimento; le forze di opposizione hanno espresso un apprezzamento

nonché un voto favorevole ad alcuni articoli, e quindi a determinate scelte che sono state compiute, a dimostrazione che non c'è stato da parte nostra alcun atteggiamento pregiudiziale, dovuto anche al fatto che tutti conveniamo sulla gravità del fenomeno. A tal proposito faccio presente che io presiedo una Commissione di inchiesta, quella sul femminicidio, che fino a questo momento ha lavorato con il contributo unanime di tutte le forze politiche in essa rappresentate, di maggioranza e di opposizione. Per tutte queste ragioni, mi sento di chiedere alle forze di maggioranza e al Governo di aprire la discussione a possibili modifiche e di non chiedere a questo ramo del Parlamento di accettare il pacchetto normativo così come è stato approvato dalla Camera.

Ricordo inoltre che il Consiglio superiore della magistratura ha espresso un parere molto articolato – del quale ritengo sia veramente difficile non tenere conto – che, pur in uno spirito di apprezzamento per gran parte delle disposizioni del disegno di legge, contiene osservazioni di merito significative e molto puntuali e mi sembrerebbe veramente scellerato e irresponsabile ignorarle.

Anche tutti i soggetti che lavorano sul tema della violenza di genere e l'intera rete dei centri antiviolenza vi chiedono di prestare attenzione al fatto che alcune di queste norme, pur nate con lo spirito giusto che immaginiamo sia anche quello di accelerare rispetto a quanto contenuto nell'articolo 2 (uno dei principali dell'impianto normativo), rischiano di ottenere un effetto esattamente contrario all'intento iniziale, ovvero una sostanziale vittimizzazione della potenziale parte offesa.

Vi chiediamo, quindi, innanzitutto un'apertura.

Abbiamo svolto anche audizioni di esperti, agli atti di questa Commissione, che vi preghiamo di non ridurre ad un passaggio burocratico dovuto e inevitabile, ma di provare a farne tesoro.

Per questo motivo vorrei esporre almeno a grandi linee le ragioni che sono alla base degli emendamenti presentati dal mio Gruppo, invitando tutti i commissari a fare uno sforzo per leggerli uno per uno e capire che non ce n'è neanche uno che sia minimamente ostruzionistico; sono tutti emendamenti di merito, articolati e ragionati insieme ai tanti soggetti coinvolti: Forze di polizia, centri antiviolenza, magistrati, pubblici ministeri, procure. Tutti levano sostanzialmente una voce unanime nel chiedere alcune modifiche. Quindi, proviamo almeno a riflettere insieme e ad aprirci a queste richieste.

In questo mio intervento mi concentro in modo particolare sulle modifiche all'articolo 2 che – ripeto – è un po' il cuore del provvedimento. Tale articolo sostanzialmente dice che bisogna ascoltare la vittima perché stabilisce l'obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato.

In merito a questa disposizione faccio due ordini di osservazioni. Se vogliamo esaminare la questione dal punto di vista del pubblico ministero, mi auguro che le istituzioni, almeno in questa sede, non facciano semplicemente e in maniera superficiale di tutta un'erba un fascio, come pure ho

sentito: ci possono sicuramente essere magistrati che non amano essere pressati in termini di tempo, ma forse c'è anche qualcuno che non ne fa una questione di impegno temporale perché già lavora ventiquattr'ore su ventiquattro e che probabilmente vede davvero dei rischi nel caso che gli viene sottoposto. Nel parere del CSM è scritto chiaramente che il rischio è doppio. Il termine perentorio dei tre giorni rischia innanzitutto di sottrarre al magistrato un'importante dose di discrezionalità, mentre sappiamo che in questi casi la discrezionalità del magistrato è giocata anche nell'interesse della difesa delle indagini: ascoltare la potenziale vittima a stretto giro in alcuni casi potrebbe comprometterne l'esito e in altri potrebbe addirittura compromettere la sicurezza della vittima che verrebbe quindi esposta all'atto di violenza.

I centri antiviolenza ci dicono anche un'altra cosa, e cioè che bisogna fare attenzione ad ascoltare nuovamente la vittima dopo tre giorni perché, come spesso accade, dopo che questa ha trovato la forza di presentarsi in un ufficio di Polizia giudiziaria e di raccontare il proprio vissuto, una volta tornata a casa potrebbe modificare la sua determinazione, cosa che accade molto spesso. Chiunque si approccia a questo tema sa che il circuito della violenza è molto segnato e codificabile e si ripete con segnali abbastanza simili. Vi è quindi il momento in cui la vittima sente di voler esporre la sua situazione ma vi è anche il momento in cui, sentendosi più fragile, non se la sente più di andare avanti nel percorso iniziato ed accade molto frequentemente che tre giorni dopo essersi presentata in un ufficio di Polizia giudiziaria e avere raccontato tutto, non se la sente più di mettere in moto tutto il meccanismo; a quel punto potrebbe presentare un racconto diverso che, sotto l'onda di un'emotività molto forte, potrebbe compromettere la sua credibilità, cosa che è fondamentale in questo tipo di processi, come fanno molti di coloro che conoscono la materia.

Pertanto, pur convinti che questa disposizione sia stata pensata nell'interesse della vittima, finisce invece per rappresentare un rischio. Proviamo allora ad articolare diversamente i termini della questione. Molti degli emendamenti da noi presentati cercano proprio di evitare una codificazione così perentoria dei tre giorni e chiedono invece di lasciare un margine di discrezionalità al magistrato perché possa valutare eventuali eccezioni. Tutti i nostri emendamenti tentano di attenuare questa rigidità che – lo ripeto – è stata da più parti sottolineata.

Un altro degli emendamenti più significativi intende allargare in alcuni casi alcune delle misure introdotte dal provvedimento anche ad altri tipi di delitti, in particolare a quelli previsti dagli articoli 600, 600-*bis* e 600-*ter* del codice penale.

Altri emendamenti chiedono di prevedere una copertura finanziaria per le misure che provate ad inserire: non è pensabile, infatti, imporre percorsi di formazione alle Forze dell'ordine senza un'adeguata copertura. Con altri emendamenti chiediamo anche che questi corsi siano organizzati non dalla sola Presidenza del Consiglio, ma anche dal dipartimento per le pari opportunità in quanto è importante che essi siano più o meno omogenei tra tutti i soggetti e gli operatori che a vario titolo lavorano nel settore

della violenza e che quindi devono essere in qualche modo orientati. A queste persone si richiede una specializzazione sempre maggiore, ma i relativi corsi devono essere tenuti da professionisti.

Anche con riferimento al recupero dei maltrattanti, nell'ambito del quale si parla di affidamento ad associazioni, precisiamo che bisogna fare in modo che si tratti di associazioni che abbiano maturato una competenza in materia, che siano iscritte ad albi professionali e alle quali, soprattutto, siano destinate risorse adeguate.

Un accenno anche ai matrimoni forzati, per i quali cerchiamo con le nostre proposte di argomentare maggiormente la disciplina, e al *revenge porn*, tema per il quale facciamo delle puntualizzazioni; ricorderete infatti che proprio in questa sede abbiamo presentato un disegno di legge in materia al quale però la Commissione ha ritenuto di non dover dare seguito. Se quindi dobbiamo trattare l'argomento all'interno del provvedimento in esame, almeno proviamo ad articolarlo meglio.

In alcuni casi, tentiamo di colmare un vuoto, in particolare con riferimento al *vulnus* di alcune misure cautelari: ad esempio, nel caso dei maltrattamenti in famiglia, di cui all'articolo 572 del codice penale, accade molto spesso che, per procedere all'arresto, sia richiesta la flagranza di reato. È chiaro ed evidente a molti che è complicato per un ufficiale di Polizia giudiziaria cogliere in flagranza di reato un individuo colpevole di maltrattamenti in famiglia: se la vittima alza il telefono per chiedere aiuto, probabilmente nei tre, quattro minuti successivi alla telefonata fino all'arrivo delle Forze dell'ordine il maltrattamento si è già consumato. È quindi evidente che questo è un *vulnus* da sanare.

Proviamo allora ad estendere ai gravi indiziati l'applicabilità di un istituto già esistente, quello del fermo, per il quale non è ovviamente richiesta la flagranza di reato. Con i nostri emendamenti vi proponiamo di farlo in due modi diversi: o prevedendo una fattispecie autonoma oppure prevedendo il fermo anche per questo tipo di reati.

Come vedete, colleghi, si tratta di emendamenti di merito, che vi chiediamo di accogliere. In alcuni casi, per la verità, sono emendamenti più tecnici, che mirano a favorire norme di sistema perché, secondo noi, attraverso la modifica di molte fattispecie, si sono determinate alcune contraddizioni.

In generale, lo spirito con il quale abbiamo lavorato sul provvedimento è esattamente quello che ho provato a raccontare.

L'appello che faccio a tutti, a cominciare dal rappresentante del Governo, è di provare ad esaminare con calma gli emendamenti, articolo per articolo, senza alcuna chiusura. Spero davvero di non arrivare qui la prossima settimana ritrovando lo stanco e finto rituale che si ripete per gli emendamenti, per cui si bocciano tutti senza neppure entrare nel merito.

A questo punto mi chiedo per quale ragione avete deciso di mantenere il bicameralismo – di cui ricordo che noi avevamo proposto il superamento – se, ogni volta che un ramo del Parlamento approva un provvedimento, l'altro non può poi entrare nel merito e modificarlo, anche in casi come quello del testo in esame, rispetto al quale le voci che si

sono levate non sono quelle faziose della minoranza, ma di operatori di settore che con certe questioni hanno a che fare ogni giorno e che vi hanno chiesto di fermarvi proprio perché ci sono degli errori.

Peraltro, vi stiamo dicendo che condividiamo alcune delle scelte compiute e su queste il Partito Democratico esprimerà il proprio voto favorevole, come ha già fatto alla Camera dei deputati. Voteremo dunque a favore di alcuni articoli di questo provvedimento perché crediamo che contengano delle buone misure.

L'auspicio, come ho già detto in discussione generale, è quello di arrivare ad un voto unanime favorevole su questo disegno di legge che riteniamo importante. Se però dovessimo trovarci ancora una volta di fronte ad una chiusura totale, per cui tutto si riduce ad un inutile e stanco rito, senza nessuna discussione e senza che si possa entrare nel merito, sarà un'occasione sprecata. Diciamoci le cose come stanno: se dovessimo arrivare qui la prossima settimana a votare 50 emendamenti che saranno bocciati senza alcun dibattito in base alle firme dei presentatori – prevedo peraltro che neanche ci saranno emendamenti della maggioranza perché il provvedimento dovrà essere approvato così com'è – sarà un ennesimo schiaffo all'organizzazione dell'assetto parlamentare che si è scelto di mantenere, dovendo entrambe le Camere approvare i provvedimenti nello stesso identico testo. In questo modo tutto il resto della discussione è finto e assolutamente inutile.

GRASSO (*Misto LeU*). Signor Presidente, con gli emendamenti che ho presentato intendo intervenire rispetto ad alcune criticità del provvedimento.

Innanzitutto, dall'elenco dei reati indicati nell'articolo 1 sono lasciate fuori due importanti fattispecie, menzionate peraltro anche dalla Convenzione di Istanbul tra le condotte nelle quali può sostanzarsi la violenza di genere: mi riferisco all'articolo 583-*bis* del codice penale (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) e all'articolo 558-*bis* del codice penale (costrizione o induzione al matrimonio). Dal momento quindi che all'articolo 1 alcune fattispecie vengono richiamate e altre no, penso che la disciplina vada uniformata, anche ai fini di un'unicità di valutazione su tutti i reati connessi al tema che stiamo trattando. Non mi pare affatto una proposta ostruzionistica, ma costruttiva.

Anche per quanto riguarda l'articolo 2, faccio notare che nell'elenco dei reati indicati non è compresa la fattispecie del *revenge porn* (articolo 612-*ter* del codice penale), né si fa riferimento ai reati di mutilazione degli organi genitali femminili e di matrimonio forzato. L'emendamento 2.1, a mia firma, mira dunque a dare completezza alla norma.

Ai fini poi di una maggiore tutela della sensibilità della persona offesa, particolarmente minacciata da questi reati – dovrebbe essere semplice immaginarlo – sarebbe opportuno richiamare il riferimento all'articolo 90-*quater* del codice di procedura penale, ovvero alla condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa, il cui accertamento ha importanti ricadute sul piano processuale: la possibilità della riproduzione

audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa; l'irripetibilità delle dichiarazioni sentite nell'ambito dell'incidente probatorio; il riesame ammesso solo per fatti e circostanze diverse; la possibilità per il pubblico ministero o per la Polizia giudiziaria di avvalersi di un esperto in psichiatria e psicologia e di scongiurare qualsiasi contatto tra persona offesa e accusato; la previsione che la persona offesa non debba rendere informazioni più di una volta; la possibilità per il giudice di disporre l'audizione diretta su istanza della persona offesa. Recuperare il concetto di vulnerabilità usato per la circonvenzione degli anziani, dunque, potrebbe essere utile sul piano processuale a tutela della sensibilità delle vittime. Queste misure, fra l'altro, concorrerebbero anche a garantire la genuinità della prova.

Per quanto riguarda l'articolo 3, anche in questo caso nell'elenco dei reati di violenza domestica e di genere non sono menzionate le fattispecie di mutilazione degli organi genitali femminili e di matrimonio forzato; per cui valgono le considerazioni fatte in precedenza.

Con riferimento all'articolo 4, con il quale si introduce nel codice penale il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 387-bis), vorrei far riflettere sul fatto che esiste già una disposizione per la violazione delle misure cautelari, secondo quanto previsto dall'articolo 276, comma 1, del codice di procedura penale. In realtà, a mio avviso, non è indispensabile introdurre questo nuovo reato, perché l'inasprimento di una misura cautelare sul piano processuale ha un effetto immediato, mentre l'accertamento di un fatto-reato, notoriamente molto differito nel tempo rispetto all'accadimento da giudicare, potrebbe incidere sulla tutela della persona offesa. Questa criticità è emersa, peraltro, nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'Unione delle camere penali italiane.

Inoltre, nella stessa relazione conclusiva dell'inchiesta condotta dalla Commissione parlamentare sul femminicidio è stato auspicato il mantenimento della previsione di cui all'articolo 276, comma 1, del codice di procedura penale, così da consentire l'aggravamento della pena.

Quanto all'articolo 5, concordo con quanto appena detto dalla senatrice Valente sull'impossibilità di prevedere specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia penitenziaria senza una copertura finanziaria. Mi associo quindi alle perplessità manifestate in ordine alla possibilità di sostenere i costi di questa attività formativa e rilevo anch'io naturalmente la necessità che la specializzazione di chi dovrebbe tenere questi corsi sia codificata.

Con riguardo a quanto stabilito poi all'articolo 6, in cui si dice che la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di assistenza psicologica, tale previsione limiterebbe di fatto il giudizio prognostico del giudice. Per quanto mi riguarda, sono sempre dell'idea di lasciare al magistrato la decisione. Del resto, l'articolo 17 del disegno di legge in materia di trattamento psicologico per i condannati per

reati sessuali e maltrattamenti in famiglia specifica che «le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse» – quindi a discrezione del giudice – «a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati». Questa formulazione («possono») contrasta con l'obbligatorietà prevista dall'articolo 6 su citato. A parte il fatto che sul territorio ancora mancano strutture e servizi efficienti, la previsione del comma 2 dell'articolo 6 pone gli oneri a carico del condannato e questo provoca un'evidente disparità di trattamento tra condannati abbienti e quelli non abbienti; inoltre, nel caso di un condannato non abbiente ammesso al gratuito patrocinio i costi sarebbero a carico dello Stato e, quindi, questo richiederebbe comunque una copertura finanziaria.

Sull'articolo 7, che tratta di induzione al matrimonio, non ho presentato emendamenti, ma osservo che il secondo paragrafo fa riferimento al concetto di vulnerabilità e di inferiorità psichica, contemplando quindi la possibilità di sposarsi con persone appunto vulnerabili. Mi vengono in mente, a tal proposito, i matrimoni fra anziani e badanti o anziani e donne straniere: anche per questo tipo di unioni si configurerebbe un reato tanto grave da essere sanzionato con una pena fino a sei anni, compresi quei casi in cui intervengono magari solo problemi inerenti all'eredità piuttosto che una vera e propria contrarietà al matrimonio per altre ragioni. Peraltro, anche la pena da due a sette anni di reclusione per gli sposi con le cosiddette spose bambine – che fra l'altro è un reato previsto anche in altri disegni di legge – mi sembra obiettivamente eccessiva se consideriamo la proporzionalità che dovrebbe avere il sistema penale.

Ad ogni modo tutte queste considerazioni non mi hanno ancora portato alla formulazione di un emendamento che eventualmente mi riservo di presentare in Aula.

L'articolo 11 apporta modifiche al codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato e, con la lettera c), aggiunge all'articolo 577 del codice penale un ulteriore comma che prevede, in deroga agli ordinari criteri di bilanciamento della circostanza, che le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti previste nell'articolo stesso non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste. Io, *a contrario*, argomenterei che potrebbero essere ritenute equivalenti, visto che l'articolo parla solo di quelle prevalenti. Se quindi vogliamo raggiungere l'effetto voluto, si può modificare l'articolo sottraendo a qualsiasi giudizio di bilanciamento le circostanze: infatti, se lasciamo solo il riferimento alle prevalenti, saranno solo le prevalenti a non potersi applicare, ma quelle equivalenti sì e le equivalenti annullano le aggravanti e, quindi, producono un effetto, comunque, che non è quello che la norma vuole produrre. Suggestirei, eventualmente, di sottrarre al giudizio di bilanciamento le circostanze, così si applicano prima le circostanze aggravanti e poi le circostanze attenuanti sul calcolo della pena.

L'articolo 12 prevede il delitto specifico di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesione permanente del viso, ma questo a mio parere è già presente nella nostra legislazione con l'articolo 583, secondo comma, del codice penale che, peraltro, elenca tutta una serie di lesioni gravissime, tra cui anche quella della deformazione, «ovvero lo sfregio permanente del viso», e io penso che la discriminazione tra lesioni gravi ad una parte del corpo e lesioni gravissime ad altre parti del corpo potrebbe dar luogo a possibili censure di costituzionalità. Non si comprende bene: se le lesioni sono gravissime ed è prevista già la deformazione o lo sfregio permanente del viso, mi pare che sia inutile creare una nuova fattispecie di reato.

L'articolo 14 interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale per inserirvi l'articolo 64-*bis* in base al quale, se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative ai figli di minore età relativi alla potestà genitoriale, il giudice deve trasmettere senza ritardo al giudice civile copia dei provvedimenti elencati, adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere, quindi ordinanze cautelari, avviso di conclusione di indagine, archiviazione, sentenze. Anche in questo caso l'elenco dei reati andrebbe, a mio avviso, completato con i reati di mutilazione genitale femminile e di matrimonio forzato, di cui alla Convenzione di Istanbul.

L'articolo 15 interviene sul codice di procedura penale prevedendo in caso di scarcerazione o cessazione della misura cautelare l'obbligo di darne comunicazione alla persona offesa e al suo difensore. In questo caso si potrebbe osservare che per le vittime di questi reati è plausibile immaginare il diritto a dimenticare, cioè il diritto all'oblio, quindi il diritto a non voler sapere più nulla di una situazione che ha sconvolto la loro vita. Tuttavia, per una maggiore tutela delle vittime, è meglio essere a conoscenza dell'avvenuta scarcerazione. Quindi, condivido la formulazione, anche se nell'elenco dei reati di violenza domestica o di genere per i quali è prevista tale comunicazione mancano i reati di *revenge porn*, di mutilazione genitale femminile e di matrimonio forzato. L'elenco sarebbe quindi da integrare.

L'articolo 17 modifica l'ordinamento penitenziario intervenendo sull'articolo 13-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, che prevede la possibilità per i condannati per i delitti sessuali in danno di minori di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero suscettibili di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Anche in questo caso mancano i reati di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e di mutilazione genitale femminile e, quindi, sarebbe opportuna una integrazione dell'elenco dei reati.

Infine, all'articolo 21 la clausola di invarianza finanziaria è incoerente rispetto al tenore delle disposizioni: si pretende infatti che i corsi di aggiornamento degli operatori coinvolti dall'intera previsione normativa e il recupero dei condannati per i reati da questa previsti non comportino ricadute sul piano finanziario. Mi auguro che la Commissione bilancio inviti a corredare molte di queste disposizioni con una relazione tecnica.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,15.

ALLEGATO

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1200****G/1200/1/2**

MONTEVECCHI, RICCARDI, D'ANGELO, PIARULLI

La Commissione, in sede di esame dell'A.S. n. 1200, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»,

premesso che:

scopo principale del suddetto disegno di legge è quello di contrastare la discriminazione e la violenza di genere;

l'articolo 7 del disegno di legge in esame introduce nel codice penale, all'articolo 558-*bis*, il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio;

considerato che:

la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2011 (Convenzione di Istanbul) riconosce espressamente la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani;

tra le condotte nelle quali può sostanzarsi la violenza di genere la Convenzione di Istanbul annovera anche le mutilazioni genitali femminili (art. 38) e il matrimonio forzato (art. 37);

a livello internazionale ed europeo è da tempo rimarcata l'esigenza di prevenire la commissione di reati aventi natura culturale e di genere e che questo può essere maggiormente garantito da un sistema educativo più efficiente;

l'impianto che risulta ideato dal disegno di legge in parola merita, in considerazione degli strumenti che si intendono introdurre, di essere avviato nel più breve tempo possibile;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire, mediante futuri interventi legislativi, le fattispecie previste dall'articolo 583-*bis* c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) e dall'articolo 558-*bis* c.p. (Costrizione o induzione al matrimonio) di cui all'articolo 7 del disegno di legge n. 1200, nel catalogo dei reati contro la violenza domestica e di genere al fine di assicurare anche a questi delitti la particolare disciplina prevista dal disegno di legge;

a implementare nuove linee guida per la prevenzione e sensibilizzazione dei reati di cui al suddetto disegno di legge;

a potenziare i percorsi di educazione all'affettività, alle emozioni e al rispetto dei generi tramite seminari connotati dalla partecipazione attiva degli studenti e di esperti del settore, affinché il perseguimento degli obiettivi della già citata Convenzione di Istanbul avvenga non solo mediante la previsione di misure dal carattere repressivo.

G/1200/2/2

PUCCIARELLI

La Commissione, in sede di esame dell'A.S. n. 1200, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»,

premessi che:

all'articolo 7 del provvedimento in oggetto è prevista l'istituzione del reato di «costrizione o induzione al matrimonio»: un fenomeno presente anche nel nostro Paese, ma i cui numeri esatti non sono noti perché spesso il reato viene compiuto all'interno del nucleo familiare, spesso di origine extracomunitaria, e non viene denunciato;

ritenuto che è necessario, contestualmente all'introduzione del reato, istituire un osservatorio nazionale permanente sui casi di costrizione o induzione al matrimonio affinché sia possibile monitorare il fenomeno e stilare annualmente un report dettagliato;

ritenuto altresì che tale Osservatorio potrà svolgere una eminente funzione sociale, innalzando l'attenzione dello Stato sul deplorabile fenomeno delle cosiddette «spose bambine», i cui diritti umani vengono violati al momento dell'induzione al matrimonio;

considerato che tale Osservatorio dovrebbe essere composto dalle istituzioni prossimali agli ambienti frequentati dalle possibili vittime del reato suddetto, in primo luogo l'ambiente scolastico;

impegna il Governo:

ad istituire presso il Ministero dell'Interno un osservatorio nazionale permanente sul fenomeno della costrizione o induzione al matrimonio, altresì definito «delle spose bambine».

Art. 01.**01.1**

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. – 1. All’articolo 335 del codice di procedura penale dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. 1. Nei casi di cui agli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate immediatamente alla persona offesa e al difensore"».

01.2

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. – 1. All’articolo 335 del codice di procedura penale, alla fine del primo comma aggiungere il seguente periodo: "Comunque effettua le iscrizioni relative ai reati articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate, 583-*quinqüies*, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale"».

Art. 1.**1.1**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Obbligo di riferire la notizia di reato*) – 1. All’articolo 347 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. In ogni caso le comunicazioni delle notizie di reato per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*qua-*

ter.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale, devono essere trasmesse senza ritardo, e, comunque entro 48 ore dal compimento dell'atto"».

1.2

GRASSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Obbligo di riferire la notizia del reato*) – 1. All'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: "nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6)" sono inserite le seguenti: ", del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 612-ter, 583-bis e 558-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale,"».

1.3

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1 sostituire le parole da: «572» fino alla fine del comma con le seguenti: «572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente e, comunque, entro ventiquattro ore dall'acquisizione anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2».

1.4

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, sostituire le parole da: «572», fino alla fine del comma, con le seguenti: «571, comma 2, 572, 600-bis, primo comma, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 610, secondo comma, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale e dall'articolo 3, primo comma, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75».

1.5

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 572», aggiungere le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater. 1, 601 e 602».

1.6

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e la parola: "immediatamente" è sostituita dalle seguenti: "entro ventiquattro ore"».

1.7

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e dopo la parola: "immediatamente" sono aggiunte le seguenti: ", e comunque entro le ventiquattro ore,"».

Art. 2.

2.1

GRASSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Assunzione di informazioni*) – 1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqües*, 609-*octies*, 612-*bis*, 612-*ter*, 583-*bis* e 558-*bis* del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa e tenuto conto della condizione di particolare vulnerabilità di cui all'articolo 90-*quater* del codice di procedura penale"».

2.2

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, ASSUNTOLA MESSINA, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Assunzione di informazioni*) – 1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqües*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dagli articoli 582, 583-*quinqües* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, n. 1 e secondo comma del medesimo codice, il pubblico ministero, assume con urgenza informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela, o istanza, se non vi ha già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della riservatezza delle indagini ed in tutti i casi nei quali tale atto sia necessario ai fini della protezione della vittima"».

2.3

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, ASSUNTELA MESSINA, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Assunzione di informazioni*) – 1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni dalla persona offesa, convoca la medesima assicurando idonee garanzie di sicurezza e riservatezza"».

2.4

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole da: «609-bis» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, per i quali è stata presentata querela, il pubblico ministero, se non vi ha già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della segretezza delle indagini, con urgenza, assume informazioni dalla persona offesa, ove l'atto sia necessario ai fini della sua protezione ovvero della prosecuzione delle indagini ovvero ove la stessa ne faccia richiesta».

2.5

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, ASSUNTELA MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole da: «609-bis» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli

articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, per i quali è stata presentata querela, se non vi ha già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della segretezza delle indagini, il pubblico ministero, con urgenza, assume informazioni dalla persona offesa, ove l'atto sia necessario ai fini della sua protezione ovvero della prosecuzione delle indagini».

2.6

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole: «e 612-bis» con le seguenti: «, 612-bis e 612-ter».

2.7

BALBONI

Al comma 1, capoverso «1-ter.» dopo le parole: «pubblico ministero» inserire le seguenti: «o su sua delega la polizia giudiziaria».

2.8

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso: «1-ter», sostituire le parole da: «assume informazioni» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «, se non vi abbia già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, con urgenza, assume informazioni dalla persona offesa, ove l'atto sia necessario ai fini della sua protezione ovvero della prosecuzione delle indagini».

2.9

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, capoverso «1-ter» sostituire le parole: «entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato» con le seguenti: «quando risulta necessario».

2.10

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «salvo che» aggiungere le seguenti: «non ritenga diversamente o che».

2.0.1

FEDELI, CUCCA, ALFIERI, GINETTI, IORI, Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 1 aprile 1981, n. 121)

1. Alla legge 1 aprile 1981, n. 121 dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

"Art. 13-bis.

(Trasmissione atti del pubblico ministero)

Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, il pubblico ministero, assunte le informazioni ai sensi dell'articolo 362 del codice penale, trasmette gli atti al prefetto al fine di valutare l'adozione di eventuali misure di protezione"».

Art. 3.

3.1

GRASSO

Al comma 1, sostituire il capoverso «2-bis» con il seguente:

«2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 612-ter, 583-bis e 558-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo

codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero».

3.2

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «Se si tratta» fino a: «609-octies» con le seguenti: «Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies».

3.3

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «572, 609-bis» fino a: «medesimo codice», con le seguenti: «571, secondo comma, 572, 600-bis, primo comma, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 610, secondo comma, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5) e 5.1), e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale e dall'articolo 3, primo comma, numero 8) della legge 20 febbraio 1958, n. 75,».

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «2-ter», sostituire le parole: «senza ritardo», con la seguente: «immediatamente».

3.4

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «609-bis», fino a: «612-ter del codice penale», con le seguenti: «582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale,».

3.5

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-bis.1. Nei casi di cui al precedente comma, il pubblico ministero deve procedere personalmente al compimento degli atti d'indagine che riguardano minorenni.».

3.0.1

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 372 del codice di procedura penale, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) il pubblico ministero ha omesso di provvedere all'assunzione di informazioni della persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che con decreto dispone che sussistono imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa, quando si procede nei casi previsti dagli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale».

Art. 4.**4.1**

PILLON

Al comma 1, capoverso «Art. 387-bis», sostituire le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «è sottoposto a misure cautelari di carattere più restrittivo».

4.2

GRASSO

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 381 del codice di procedura penale, al secondo comma, dopo la lettera *m-quinquies* è aggiunta la seguente lettera:

"*m-sexies*. violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa prevista dall'articolo 387-bis del codice penale".».

Art. 5.**5.1**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, ASSUNTELA MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 2, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri», aggiungere le seguenti: «, su proposta del Dipartimento per le pari opportunità,».

5.2

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri della Giustizia, dell'istruzione, Università e ricerca e della salute sono definiti i contenuti di specifici corsi destinati a magistrati, assistenti sociali, personale sanitario dipendente dalle Aziende sanitarie locali (ASL) e insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado volti alla formazione in materia di reati sessuali e di violenza domestica. Con il decreto di cui al presente comma sono disciplinate anche le modalità di partecipazione agli stessi delle operatrici dei centri antiviolenza. La frequenza dei corsi è obbligatoria.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia

e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.3

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 6.

6.1

GRASSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – (*Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena*) – 1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies*, 612-*bis*, 612-*ter*, 583-*bis* e 558-*bis* del codice penale, nonché all'articolo 582 nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati"».

6.2

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «e 612-bis» con le seguenti: «612-bis e 612-ter».

6.3

GRASSO

Al comma 1, sostituire le parole: «è comunque subordinata», con le seguenti: «può essere subordinata».

6.4

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «è comunque» con le seguenti: «può essere».

6.5

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «enti o associazioni» inserire le seguenti: «iscritte ad albi regionali o nazionali».

6.6

GRASSO

Sopprimere il comma 2.

6.7

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le accordi variazioni di bilancio».

Art. 7.**7.1**

GINETTI, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – (Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies e modifiche al codice di procedura penale) – 1. Dopo l'articolo 609-duodecies del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 609-terdecies.

(Matrimonio forzato)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica costringe un minore di età a contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

*Art. 609-quaterdecies.**(Circostanze aggravanti)*

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni se il fatto di cui all'articolo 609-terdecies è commesso dal genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, da parenti o affini entro il quarto grado, dal tutore, ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza.

La pena è della reclusione da sette a dodici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

*Art. 609-quindecies.**(Pene accessorie)*

La condanna per il delitto di cui all'articolo 609-terdecies comporta:

- a) la perdita della responsabilità genitoriale;
- b) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e al l'amministrazione di sostegno;
- c) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
- d) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte".

2. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "609-terdecies, 609-quaterdecies"».

7.2

GINETTI, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – (Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies e modifiche al codice di procedura penale) – 1. Dopo l'articolo, 609-duodecies del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 609-terdecies.

(*Matrimonio forzato*)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso in danno di un minore di età si applica la pena della reclusione da tre a sette anni.

Art. 609-quaterdecies.

(*Circostanze aggravanti*)

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni se l'autore del fatto di cui all'articolo 609-terdecies, commesso ai danni di un minore, è il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, parenti o affini entro il quarto grado, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza.

La pena è della reclusione da sette a dodici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609-quindecies.

(*Pene accessorie*)

La condanna per il delitto di cui all'articolo 609-terdecies comporta:

- a) la perdita della responsabilità genitoriale;
- b) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
- c) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
- d) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte".

2. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «600-quinquies,» le seguenti: «609-terdecies, 609-quaterdecies».

Art. 8.**8.1**

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «1.», sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 è destinata a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie di cui all'articolo 4, comma 5-*quinquies* della legge 4 maggio 1983, n. 184.».

8.0.1

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il Piano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, perseguita, altresì, attraverso le Regioni, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali dei centri antiviolenza e di altri soggetti del privato sociale che operano per le finalità della presente legge, la promozione e il sostegno, sul territorio regionale comprese le carceri, di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, con riferimento alla violenza domestica e nelle relazioni interpersonali e di vita.

2. Gli interventi di cui al comma 1:

a) sono sviluppati in ambito sociosanitario per assicurare un trattamento integrato in modo da consentire un effettivo recupero e accompagnamento nel tempo di chi è responsabile di atti di violenza, al fine di prevenire la recidiva del reato e le conseguenze psichiche e psicologiche che la violenza di genere produce sulla salute delle donne;

b) sono assicurati di concerto tra servizi sociali dei Comuni e consultori dei distretti sanitari, nel rispetto delle reciproche competenze, e si avvalgono di personale adeguatamente formato sui temi della giustizia riparativa e della violenza di genere.

3. La realizzazione dei programmi di intervento volti al recupero degli uomini maltrattanti deve essere collocata nell'ambito delle iniziative e

delle azioni che le Regioni promuovono per identificare, stigmatizzare, prevenire le cause culturali e contrastare la violenza di genere e deve svilupparsi parallelamente ai servizi di sostegno alle vittime di violenza.».

8.0.2

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al fine di dare immediata attuazione a quanto stabilito dalle linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle donne vittime di violenza ai sensi del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 24 novembre 2017, nelle strutture del Dipartimento d'Emergenza e Accettazione/Pronto Soccorso (DEA/PS) delle Aziende Ospedaliere e dei Presidi Ospedalieri, è istituita un'area separata dalla sala d'attesa generale che assicuri alle vittime dei delitti di cui agli articoli 572, 582 e 583-*quinqüies*, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, protezione, sicurezza e riservatezza. Nei predetti locali non sono ammessi eventuali accompagnatori che possono accedere solo successivamente e su richiesta della vittima ad eccezione della prole minore.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 9.

9.1

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «di persona minore» con le seguenti: «dei figli, anche maggiorenni.».

9.2

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, ASSUNTELA MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 4, dopo le parole: «dei delitti di cui agli articoli 572» aggiungere le seguenti: «600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies».

9.0.1

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 384 del codice di procedura penale)

All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Anche fuori dai casi di flagranza, il pubblico ministero dispone inoltre, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto contro la persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, ovvero di uno dei delitti previsti dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale, quando sussistono specifici elementi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti.";

b) al comma 2, le parole: "Nei casi previsti dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dai commi 1 e 1-*bis*"».

9.0.2

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Introduzione dell'articolo 384-ter del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 384-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 384-ter.

*(Fermo di indiziato del delitto di maltrattamenti contro familiari
e conviventi e di atti persecutori)*

1. Anche fuori dei casi di flagranza e delle ipotesi di cui all'articolo 384 c.p.p., il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata del delitto di cui all'articolo 572 c.p. e di quello di cui all'articolo 612-bis c.p., quando sussistono fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 385 e seguenti del presente titolo.

3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381 comma 3"».

9.0.3

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo)

1. All'articolo 386 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero

a norma dell'articolo 97 oltre che il difensore della persona offesa o, in mancanza, la persona offesa"».

9.0.4

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 604-bis del codice penale)

1. All'articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* del primo comma, dopo le parole: "sull'odio razziale" sono inserite le seguenti: ", di genere" e dopo le parole: "atti di discriminazione per motivi razziali," sono inserite le seguenti: "di genere,";

b) alla lettera *b)* del primo comma, dopo le parole: "per motivi razziali," sono inserite le seguenti: "di genere,";

c) al secondo comma, dopo le parole: "per motivi razziali," sono inserite le seguenti: "di genere,";

d) la rubrica è sostituita con la seguente: "(Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale di genere etnica e religiosa)".

Art. 9-ter.

(Modifica all'articolo 604-ter del codice penale)

1. All'articolo 604-ter del codice penale, al primo comma, dopo la parola: "razziale" sono inserite le seguenti: "di genere,"».

Art. 10.**10.1**

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. – (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e al codice di procedura penale) – 1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 167 è inserito il seguente:

"Art. 167.1.

(Comunicazione plurima e diffusione di dati personali idonei a rivelare la vita sessuale)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, effettua, in assenza del consenso espresso dello stesso, una comunicazione plurima o una diffusione, con qualsiasi mezzo, di dati personali idonei a rivelarne la vita sessuale è punito con la reclusione da due a sei anni e si procede d'ufficio.

2. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito i dati personali di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso espresso della persona rappresentata recando loro nocumento.

3. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, di persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica, al momento del fatto, o in danno di una donna in stato di gravidanza la pena è aumentata da un terzo alla metà.

4. La pena è aumentata dalla metà al doppio se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi con violenza o minaccia, ovvero in occasione della commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies.

5. Si applica la pena della reclusione da 7 a 12 anni se dal fatto deriva la morte della persona rappresentata nelle immagini quale conseguenza non intenzionale del fatto.

6. La condanna per il delitto di cui al comma 1 comporta:

a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione

dell'articolo 29, primo comma, del codice penale quanto all'interdizione perpetua;

b) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

7. Il Pubblico ministero, quando ha notizia del delitto di cui al comma 1, ne informa senza ritardo il Garante per la protezione dei dati personali".

2. All'articolo 444, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: "609-*octies* del codice penale," sono inserite le seguenti: "i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 167.1 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,"».

10.2

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, capoverso «Art. 612-ter», sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini, video o audio a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate o registrate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini, i video o gli audio di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate o registrate al fine di recare loro nocumento».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la Rubrica con la seguente: «(Diffusione illecita di immagini, video o audio sessualmente espliciti)».

10.3

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, capoverso «Art. 612-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma, sostituire le parole: «immagini o video», con le seguenti: «immagini, video o audio» e le parole: «delle persone rappresentate», con le seguenti: «delle persone rappresentate o registrate»;*

b) *al secondo comma, sostituire le parole: «le immagini o i video», con le seguenti: «le immagini, i video o gli audio» e le parole: «delle per-*

sono rappresentate», con le seguenti: «delle persone rappresentate o registrate».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, all'alinea, sostituire la Rubrica con la seguente: «(Diffusione illecita di immagini, video o audio sessualmente espliciti)».

10.4

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «612-ter», primo comma, dopo le parole: «il consenso» inserire la seguente: «espresso».

10.5

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «612-ter», primo comma, sostituire le parole: «da uno a sei anni» con le seguenti: «da due a cinque anni».

10.6

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «612-ter», primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e si procede d'ufficio».

Conseguentemente al comma 1, capoverso «612-ter» sopprimere il quinto comma.

10.7

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «612-ter», secondo comma, sostituire le parole: «al fine di recare loro nocumento» con le seguenti: «recando loro nocumento»;*

b) *al comma 1, capoverso «612-ter», dopo il quarto comma inserire i seguenti:*

«4-bis. La pena è aumentata dalla metà al doppio se i fatti di cui al primo e secondo sono commessi con violenza o minaccia, ovvero in occasione della commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies.

4-ter. Si applica la pena della reclusione da 7 a 12 anni se dal fatto deriva la morte della persona rappresentata nelle immagini quale conseguenza non intenzionale del fatto».

10.8

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «612-ter», terzo comma, dopo le parole: «è aumentata» inserire le seguenti: «da un terzo alla metà».

Conseguentemente al comma 1, capoverso «612-ter», quarto comma, dopo le parole: «La pena è», inserire la seguente: «altresì».

10.9

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «612-ter», terzo comma, dopo le parole: «o divorziato» inserire le seguenti: «dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata.».

10.10

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, capoverso «Art. 612-ter», al quarto comma, dopo le parole: «in danno di persona» aggiungere le seguenti: «minore di età».

10.11

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «612-ter», quarto comma, dopo le parole: «o psichica» inserire le seguenti: «, al momento del fatto,».

10.12

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 2, capoverso «612-ter», dopo il quarto comma inserire il seguente:

«4-bis. La condanna per il delitto di cui al primo e secondo comma comporta:

a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, del codice penale quanto all'interdizione perpetua;

b) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte».

10.13

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «612-ter», dopo il quarto comma inserire il seguente:

«4-bis. Se in conseguenza del fatto di cui al primo e secondo comma deriva il suicidio della persona offesa, anche quale conseguenza non voluta dal colpevole, si applica la pena della reclusione da sette a dodici anni».

10.14

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 444, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: "609-*octies* del codice penale," sono inserite le seguenti: "i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale"».

10.0.1

BALBONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche al codice di procedura penale, in materia di tutela delle vittime di atti persecutori)

1. All'articolo 282-*ter* del codice di procedura penale dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Quando si procede per il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale e dalla querela presentata dalla persona offesa o da eventuali atti di integrazione della stessa risultano gravi indizi di reità, il pubblico ministero chiede al giudice delle indagini preliminari, entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della querela, l'applicazione delle misure di cui al presente articolo.

4-*ter*. Agli effetti del comma 4-*bis* si considerano in ogni caso sussistenti gravi indizi di reità quando la persona offesa, con la querela o con atti di integrazione della stessa, esibisca documentazione attestante la realizzazione delle condotte punite dall'articolo 612-*bis* del codice penale, anche mediante l'allegazione di messaggi di testo o di elenco di chiamate telefoniche.

4-*quater*. Qualora il pubblico ministero non provveda ai sensi del comma 4-*bis* nei termini ivi previsti, il difensore della persona offesa può presentare al giudice per le indagini preliminari la richiesta di applicazione dei provvedimenti indicati nel presente articolo.

4-*quinquies*. Il giudice per le indagini preliminari, dopo avere verificato la sussistenza dei gravi indizi di reità di cui al comma 4-*bis*, dispone, entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta da parte del pubblico ministero o del difensore della persona offesa, i provvedimenti di cui al presente articolo".

2. All'articolo 299 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*:

1) dopo le parole: "con violenza alla persona" sono inserite le seguenti: "ovvero nei procedimenti per il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale".».

10.0.2

BALBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

*(Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale
in materia di applicazione della pena su richiesta)*

1. All'articolo 444, comma 1-*bis* del codice di procedura penale, dopo le parole: "i procedimenti per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "572, 583, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577", e dopo le parole: "609-*quater*" sono inserite le seguenti: "609-*octies* e 612-*bis* del codice penale"».

Art. 11.

11.1

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – *(Modifiche al codice penale in materia di bilanciamento delle circostanze per i reati puniti con l'ergastolo)* – 1. All'articolo 576 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

2. All'articolo 577 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti"».

11.2

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sopprimere le lettere a) e b);*
- b) *al comma 1 sostituire la lettera c) con le seguenti:*

«c) All'articolo 576 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti";

c-bis) All'articolo 577 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti"».

11.3

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sopprimere le lettere a) e b);*
 - b) *al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «62, numero 1, 89,».*
-

11.4

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).

11.5

GRASSO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste», con le seguenti: «sono sottratte al bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti».

Art. 12.**12.1**

GRASSO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 20.

12.2

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «Art. 583-quinquies», primo comma, dopo la parola: «Chiunque» inserire le seguenti: «, volontariamente»;*

b) *al comma 1, capoverso «Art. 583-quinquies», sostituire il secondo comma con il seguente:*

«La condanna per il delitto di cui al presente articolo comporta:

1) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;

2) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

3) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte»;

c) dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale alle parole: "600-bis," sono premesse le seguenti: "577-bis, 577-ter,"».

12.3

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, capoverso «Art. 583-quinquies», primo comma, sopprimere le parole: «o lo sfregio permanente».

12.4

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 583-quinquies», dopo le parole: «del viso» inserire le seguenti: «e del corpo».

Conseguentemente, alla Rubrica, dopo le parole: «al viso» inserire le seguenti: «e al corpo».

12.5

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*quater* dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: "572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo e secondo comma, 583, secondo comma, 583-*quinquies*," e le parole: "e 609-*undecies*" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-*undecies* e 612-*bis*»;

b) al comma 1-*quinquies*, dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo e secondo comma, e 583, secondo comma, 583-*quinquies*, se commessi in danno di persona minorenni," e le parole: "nonché agli articoli 609-*bis*

e 609-*octies* del medesimo codice" sono sostituite dalle seguenti: "nonché agli articoli 609-*bis*, 609-*octies* e 612-*bis* del medesimo codice"».

Art. 13.

13.1

GINETTI, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, FEDELI, IORI, Assuntela
MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 4, lettera b) sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «ventiquattro».

Art. 14.

14.1

GRASSO

Sostituire il comma 1, capoverso «Art. 64-bis» con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 64 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è inserito il seguente:

"Art. 64-*bis*.

(Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile)

1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies*, 612-*bis*, 612-*ter*, 583-*bis* e 558-*bis* del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1,

e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente"».

14.2

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 64-bis», dopo il primo comma inserire il seguente:

«1-bis. Il Pubblico Ministero, in ogni caso, trasmette al giudice civile ovvero al giudice minorile competente, copia dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, anche minori, non coperte dal segreto investigativo ed ogni altro atto o provvedimento ritenuto necessario ai fini del coordinamento tra le diverse autorità giudiziarie competenti».

14.3

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 392, comma 1-bis, primo e secondo periodo, del codice di procedura penale, le parole: "anche su richiesta della persona offesa" sono sostituite dalle seguenti: "la persona offesa"».

14.0.1

BINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 110 delle Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di obblighi di comunicazione dei dati iscritti nel Registro delle notizie di reato al Centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno)

1. All'articolo 110 delle Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La segreteria trasmette immediatamente il nominativo della persona iscritta nel registro delle notizie di reato e ogni eventuale aggiornamento relativo ai fatti che gli sono attribuiti al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno di cui all'articolo 8, della legge 1 aprile 1981, n. 121"».

Art. 15.**15.1**

BALBONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "di scarcerazione" sono aggiunte le seguenti: ", compresi i permessi di qualsiasi natura concessi dalla magistratura di sorveglianza durante l'esecuzione della pena,";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al terzo comma dell'articolo 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: 'e all'interessato' sono sostituite dalle seguenti: ', all'interessato e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa'».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354».

15.2

GRASSO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:*

«1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 612-ter, 583-bis e 558-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale».

b) *al comma 5, sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:*

"1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 612-ter, 583-bis e 558-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore"».

15.3

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, capoverso «1-bis» sostituire le parole: «e 612-bis» con le seguenti: «612-bis e 612-ter».

15.4

FEDELI, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Dopo il comma 6 dell'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. Nel disporre la misura dell'allontanamento dalla casa familiare il giudice, ove le ritenga necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertata la disponibilità da parte della polizia giudiziaria ed i soggetti interessati ne abbiano accettato l'applicazione. Il mancato consenso da parte dell'imputato viene valutato ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 276 in caso di trasgressione delle prescrizioni imposte ai sensi dei commi che precedono"».

15.5

FEDELI, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«1. Dopo il comma 1 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 572, 575 nella forma tentata, quando ricorre una aggravante di cui agli articoli 577 e 612-*bis* del codice penale e la misura è stata richiesta con le finalità di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), il giudice provvede con urgenza"».

15.6

FEDELI, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Dopo l'articolo 291 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"Art. 291-bis.

1. Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 572, 575 nella forma tentata, quando ricorre una aggravante di cui agli articoli 577 e 612-bis del codice penale, la persona offesa può presentare istanza al pubblico ministero di avanzare richiesta di misura cautelare".».

15.7

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 390 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1 e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, l'avviso di cui al precedente comma è inviato alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato".».

Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: «299», aggiungere la seguente: «, 390».

Art. 16.

16.0.1

BALBONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifica all'art. 293 del codice di procedura penale in materia di adempimenti di informazione nei confronti della persona offesa)

All'articolo 293 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

"1-quater. La medesima informazione di cui al comma 1-ter è comunicata al difensore della persona offesa, o, in mancanza di questo, alla persona offesa, redigendo verbale di tutte le operazioni compiute e dando informazione dell'avvenuta comunicazione di cui al comma 1 o 1-bis alla persona offesa. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.";

b) il comma 2, è sostituito dal seguente: "Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato e alla persona offesa.";

c) il comma 3, è sostituito dal seguente: "Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore dell'indagato e al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa. Il difensore ha diritto di esame di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazione intercettate. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni. Le medesime facoltà spettano al difensore della persona offesa, qualora nominato".».

16.0.2

BALBONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo)

1. All'articolo 386 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente: "Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97 oltre che il difensore della persona offesa o, in mancanza, la persona offesa".».

16.0.3

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 16-bis.**

1. All'articolo 386 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97, nonché la parte offesa, e ove nominato, il suo difensore".».

16.0.4

BALBONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 16-bis.**

All'articolo 390 del codice di procedura penale il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, al difensore oltre che al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa".».

Art. 17.**17.1**

GRASSO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, le parole: "nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni" sono

sostituite dalle seguenti: "nonché agli articoli 572, 609-bis, 609-octies, 612-bis, 612-ter e 583-bis del medesimo codice";».

17.2

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis» dopo le parole: «presso enti o associazioni» inserire le seguenti: «iscritte ad albi regionali o nazionali».

17.3

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La remunerazione di cui al comma 1 per il lavoro svolto dai detenuti o dagli internati condannati per i reati di cui agli articoli 572, 582, 583-*quinquies*, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale è destinata nella misura di un terzo alla vittima dei medesimi reati o in caso di morte della stessa, in conseguenza del reato, è corrisposta in favore dei figli".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori e risarcimento delle vittime».

17.4

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 18.**18.1**

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Premettere i seguenti commi:

«01. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

"l-bis) promuovere attività di prevenzione della violenza contro le donne attraverso l'attivazione di corsi di difesa personale e di arti marziali anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore".

01-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 01 pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.2

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 5, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo le parole: "e di sostegno" sono aggiunte le seguenti: "anche psicologico"».

Art. 19.**19.1**

BALBONI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Il Fondo eroga, altresì, le somme eventualmente richieste a titolo di spese giudiziarie alle vittime in quanto soggetti coobbligati in ottemperanza alle norme vigenti".»

Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo, dopo le parole: «n. 204» aggiungere le seguenti: «e alla legge 7 luglio 2016, n. 122,», e sostituire la parola: «recante» con la seguente: «recanti».

Art. 21.**21.1**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21 – (*Copertura finanziaria*) – 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

